

Visite mediche: dal 2026 arrivano 10 ore annue per lavoratori e figli con invalidità

La misura, introdotta dalla Legge 160/2025 riguarda i dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche, croniche o rare con invalidità superiore al 74%.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 22 dicembre 2025)



A partire da gennaio il lavoratore dipendente, occupato nel settore pubblico o privato, affetto da malattia oncologica, invalidante o cronica, anche rara, con invalidità di almeno il 74%, potrà fruire di 10 ore annue di permesso per visite ed esami medici. Lo rende noto l'Inps nella **Circolare n. 152/2025** in cui spiega che i permessi si aggiungono alle tutele vigenti, già previste dalla legge o contratto collettivo e sono indennizzati al 66,66% della retribuzione.

La misura non è solo un supporto per il lavoratore malato, ma si estende anche alla cura dei figli minori, raddoppiando di fatto la tutela per i nuclei familiari in difficoltà.

La questione

I chiarimenti riguardano l'articolo 2 della legge n. 106/2025 con la quale il legislatore ha arricchito le tutele per i **malati oncologici** introducendo, in aggiunta alle tutele già previste da norme e contratti collettivi nazionali di lavoro, **dieci ore di permessi annuali retribuiti** in misura pari all'indennità economica di malattia per **effettuare visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti**.

La nuova tutela è riservata ai lavoratori dipendenti, **pubblici e privati**. Non è fruibile, invece, dai lavoratori iscritti alla **Gestione separata**, né dai lavoratori autonomi dello spettacolo.

I permessi spettano in due ipotesi:

- quando il lavoratore sia affetto da **malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce**, o malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un'invalidità pari o superiore al 74% (requisito sanitario);
- quando a essere in possesso del requisito sanitario sia un **figlio minore** del lavoratore. In questo caso, per i minori, il requisito si considera soddisfatto se è stata riconosciuta l'indennità di frequenza.

In tal caso una delle novità più rilevanti riguarda la cumulabilità. Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, le 10 ore spettano a **ciascun genitore** in modo autonomo. In totale, una coppia può quindi contare su 20 ore annue per il figlio. Inoltre, in presenza di più figli con i requisiti richiesti, il monte ore si moltiplica per ogni figlio.

La misura

I permessi sono indennizzati nella misura del **66,66%** della retribuzione oraria.

- Nel **settore privato**: l'indennità è anticipata dal **datore di lavoro**, che poi recupera la somma tramite conguaglio con i contributi INPS.
- Nel **settore pubblico**: l'onere resta **direttamente** a carico delle Pubbliche Amministrazioni.

I permessi sono fruibili esclusivamente **in ore intere** e non sono frazionabili in minuti. Si aggiungono, inoltre, a qualsiasi altra tutela già prevista dai contratti collettivi (CCNL) o dalle leggi vigenti (come la Legge 104).

La domanda

Dal 1° gennaio il lavoratore che intende fruire delle 10 ore di permesso deve farne richiesta al **proprio datore di lavoro** (di una o più ore, fino a 10), dichiarando, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, rispettando la normativa in materia di tutela dei dati personali, di **essere in possesso dei requisiti** (prescrizione medica e riconoscimento del grado d'invalidità di almeno 74%). Dopo la fruizione del permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro **l'attestazione rilasciata dalla struttura** presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie. Lo stesso deve fare nel caso di permesso per il figlio minore.

Documenti: [Circolare Inps 152/2025](#)